

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	9
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	10
DIFESA (IV)	»	11
AFFARI SOCIALI (XII)	»	14
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	18
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	19
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	20
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	21
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	23

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 Colletti (*Esame e rinvio*)

3

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente della XII Commissione, Michela ROSTAN.

La seduta comincia alle 11.

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria.

C. 1321 Colletti.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore per la XII Commissione*, ricorda che la proposta di legge A.C. 1321, all'esame delle Commissioni riunite II e XII, interviene in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Tale proposta, che si compone di quattro articoli, apporta modifiche a numerose disposizioni, contenute in diversi testi normativi. Precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle modifiche che l'articolo 1 intende apportare

alla legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco), recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, che nella precedente legislatura fu esaminata, in sede referente, presso la XII Commissione della Camera.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame sostituisce l'intero articolo 7 (Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria) della legge n. 24 del 2017. Si prevede, quindi, che le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e l'esercente la professione sanitaria rispondano, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Si dispone inoltre che le strutture sanitarie rispondano altresì per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione ovvero dalla carenza o inefficienza delle dotazioni o attrezzature delle strutture stesse. La novella estende, quindi, la responsabilità civile di tipo contrattuale anche agli esercenti le professioni sanitarie, specificando – attraverso il richiamo all'articolo 1223 del codice civile – che, nella determinazione del danno, si tenga conto anche del danno emergente e del lucro cessante che siano « conseguenza imme-

diata e diretta » dell'inadempimento contrattuale.

Il comma 1, lettera *b*), interviene sull'articolo 8 della legge n. 24 del 2017, in materia di condizione di procedibilità della domanda di risarcimento consistente, in alternativa, nel ricorso alla consulenza tecnica preventiva *ex* articolo 696-*bis* del codice di procedura civile ovvero nel procedimento di mediazione obbligatoria. In particolare, viene abrogata la possibilità che il giudice possa assegnare alle parti un termine di quindici giorni per procedere al mancato previo espletamento della consulenza tecnica preventiva ovvero per completare il procedimento di mediazione. Viene inoltre modificato il termine (sei mesi) fissato per la conclusione dei due procedimenti: tre mesi per conclusione della mediazione e dieci mesi per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva. Decorsi inutilmente tali termini, la domanda di risarcimento diviene procedibile. Si prevede, infine, che in caso di mancata partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, con il provvedimento che definisce il giudizio il giudice possa condannare le parti che non vi hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio.

Il comma 1, lettera *c*), interviene sull'articolo 9, commi 2 e 7, della predetta legge 24 del 2017, al fine di ampliare le possibilità di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo. Da un lato, si estende da uno a due anni il termine (decorrente dall'avvenuto pagamento del risarcimento in favore del danneggiato) entro il quale la struttura sanitaria può esercitare l'azione di rivalsa verso il medico e, dall'altro, si consente al giudice di valutare – nel giudizio di rivalsa o di responsabilità amministrativa – elementi istruttori formati nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, anche nel caso in cui il sanitario non vi abbia partecipato come parte processuale.

Il comma 1, lettera *d*), sostituisce l'articolo 10 della legge 24 del 2017, che ha

posto l'obbligo di assicurazione a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni a favore di terzi, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso dette strutture.

Fa presente che rispetto al testo vigente, il nuovo testo rimane pressoché invariato, in quanto la nuova disposizione introdotta – quella del comma 2 – intende riferirsi unicamente alle strutture private, e dividerne l'ambito da quello delle strutture pubbliche, che rimarrebbe al solo comma 1. Nel testo vigente, infatti, le strutture pubbliche e quelle private sono disciplinate entrambe al comma 1. Tale distinzione viene effettuata allo scopo di chiarire univocamente i riferimenti interni, come quello presente al comma 3, volto a definire gli obblighi assicurativi per gli esercenti la professione sanitaria al di fuori delle strutture sanitarie di cui al comma 1 (le strutture pubbliche) ovvero avvalendosi delle stesse in regime libero-professionale intramurario. L'obbligo assicurativo è contemplato anche per i liberi professionisti in ambito sanitario, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria in caso di dolo o colpa grave del medesimo, ai sensi del precedente articolo 9.

Rimangono ferme, infine, le norme che prevedono all'articolo 10, l'adozione di decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, per la definizione dei criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture pubbliche e private e con gli esercenti la professione sanitaria nonché per l'individuazione dei dati relativi alle polizze di assicurazione.

Evidenzia l'importanza di acquisire preliminarmente dati e informazioni dal Governo circa lo stato dell'*iter* dei suddetti decreti attuativi.

Il comma 1, lettera *e*), modifica l'articolo 12 della legge 24 del 2017, in materia di azione diretta del soggetto danneggiato,

al fine di legittimare all'azione diretta nei confronti dell'istituto assicurativo, non più solo il danneggiato, ma anche gli aventi causa (comma 1) nonché al fine di limitare, a tutela del danneggiato, le eccezioni (relative ai rapporti tra assicurato ed ente assicurativo) che l'assicuratore può opporre al danneggiato, nonché eventuali clausole contrattuali che prevedano il contributo dell'assicurato al risarcimento del danno (comma 2).

Il comma 1, lettera *f*), sostituisce per intero l'attuale articolo 15 della legge 24 del 2017 (Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria), le cui disposizioni vengono in parte trasferite al novellato articolo 191 del codice di procedura civile.

La novella introduce *ex novo* una regolamentazione specifica della procedura di risarcimento, prevedendo una dettagliata indicazione degli elementi essenziali che deve contenere la richiesta di risarcimento, presentata da parte del danneggiato all'assicurazione e all'assicurato.

Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento abroga l'articolo 590-*sexies* del codice penale, inserito nel codice penale dall'articolo 6, comma 1 della legge n. 24 del 2017. Tale disposizione ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito sanitario, prevedendo, al secondo comma, una causa di non punibilità nel caso siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida previste dalla legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

In conclusione, ricorda che la legge n. 24 del 2017, che il provvedimento in esame si propone di modificare, rappresenta l'esito di un percorso articolato all'interno dei due rami del Parlamento, con un confronto estremamente approfondito tra i vari gruppi parlamentari.

Anche per queste ragioni, reputa sicuramente opportuno procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni che com-

prenda tutti i soggetti coinvolti rispetto a una materia che investe in maniera complessa le dinamiche del sistema sanitario nazionale.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), *relatore per la II Commissione*, continuando l'illustrazione del provvedimento in esame, evidenzia che l'articolo 2 interviene sul codice di procedura civile, per modificare le modalità di affidamento e svolgimento della consulenza tecnica, sia preventiva, preordinata alla composizione della controversia, sia quella svolta nell'ambito di un giudizio già instaurato. In particolare, la lettera *a*) del comma 1, aggiungendo alla fine dell'articolo 191 del codice di procedura civile due nuovi commi, introduce una disciplina specifica per lo svolgimento di una consulenza nell'ambito di procedimenti, sia civili che penali, ove risulti necessario risolvere questioni particolarmente complesse, per le quali si richiedono specifiche competenze in campo medico-sanitario in diversi settori. Pertanto, si prevede l'affidamento congiunto delle attività a un medico legale, oltre che a uno « specialista », con determinate conoscenze tecniche ed esperienza, da individuare di volta in volta in relazione alla materia oggetto di indagine. Sottolinea che i due nuovi commi introdotti dalla lettera *a*) in esame riproducono il contenuto dall'attuale articolo 15 della legge n. 24 del 2007 che è stato sostituito dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1.

La successiva lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 in esame inserisce al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile una specifica causa di astensione o ricusazione al fine di determinare a monte, indipendentemente da qualsiasi valutazione in concreto, i casi in cui deve ritenersi sussistente un conflitto di interesse tale da inficiare l'imparzialità del consulente e l'equidistanza del medesimo dalle parti processuali. In particolare, la nuova causa di astensione o ricusazione riguarda l'intrattenimento, nei precedenti cinque anni, di rapporti personali o professionali continuativi con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il consulente deve dare cono-

scenza alle parti e al giudice almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, dichiarando altresì se sussiste un rapporto di collaborazione o di consulenza continuata con imprese di assicurazione ovvero con una delle parti.

La lettera *c*) del comma 1 modifica l'articolo 193 del codice di procedura civile, in materia di giuramento del consulente, aggiungendo, al numero 1), un periodo all'unico comma, che prevede a tutela dell'imparzialità del consulente, il divieto di assumere incarichi in favore delle parti in causa per i successivi ventiquattro mesi dal giuramento e introducendo, al numero 2) un secondo comma, con il quale sono fissati i termini per l'avvio delle operazioni peritali (non prima di sette giorni e non oltre trenta dall'udienza in cui ha giurato).

La lettera *d*) del comma 1 sostituisce con tre nuovi commi il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile, al fine di evitare prolungamenti dei tempi processuali, in attesa del compimento degli adempimenti che precedono il deposito della relazione definitiva da parte del consulente. In particolare, la disposizione prevede che gli atti del consulente d'ufficio e delle parti debbano sempre essere depositati in cancelleria, la quale ne darà tempestiva comunicazione alle parti così da assicurarne la conoscibilità alle altre parti non depositanti. Inoltre si prevede la proroga del termine per il deposito della relazione esclusivamente in presenza di effettive e comprovate ragioni e, in ogni caso, entro precisi limiti temporali. Infine, si prevede la possibilità di riduzione del compenso del consulente che abbia richiesto un differimento e la possibilità di revoca dell'incarico in caso di immotivato ritardo.

La successiva lettera *e*), in fine, sostituisce l'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, in materia di consulenza tecnica preventiva, con il dichiarato intento di accentuarne il carattere deflattivo del contenzioso e di incentivare il ricorso delle parti a tale strumento, valorizzando l'accertamento *ante causam* sia in un'ottica di composizione preventiva della lite sia ai fini della risoluzione del successivo giudizio di merito.

Rammenta che il ricorso alla consulenza tecnica preventiva costituisce uno strumento esperibile, al di fuori delle ipotesi di accertamento tecnico o ispezione giudiziale (*ex* articolo 696, comma 1, del codice di procedura civile) e in alternativa al procedimento di mediazione (*ex* articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010), quale condizione di procedibilità dell'azione volta a far valere la responsabilità sanitaria. In considerazione degli obiettivi sottesi all'istituto, la disposizione introdotta dalla lettera *e*) in esame mira a superare alcune preclusioni che attualmente impediscono al consulente di addentrarsi nell'esame dell'imputazione delle responsabilità. In tale ottica, la disposizione è volta quindi ad ampliare il campo di indagine del consulente tecnico, rimettendo al suo esame non solo, come già previsto, l'accertamento e la quantificazione dei crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, ma anche l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità per l'evento dannoso e, quindi, per il risarcimento del danno provocato che richiedano valutazioni di carattere strettamente fattuale e tecnico, non quindi di natura giuridica, e pur sempre nel rispetto del ruolo del giudice (quale *peritus peritorum*). Si rimette inoltre alle parti la scelta volta a dare avvio ad un'apposita discussione in giudizio sulla relazione depositata dal consulente, mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza di comparizione, e si rimette al giudice la valutazione circa l'opportunità di disporre la comparizione del consulente al fine di richiedergli chiarimenti in ordine alla perizia, nell'ottica di risolvere alla sua presenza, direttamente e nel contraddittorio tra le parti, le questioni poco chiare e individuare conseguentemente quelle che richiedono un supplemento di consulenza. La *ratio* di tale intervento è quella di facilitare la composizione della lite (mediante successivi contatti diretti tra le parti con proposte da esse avanzate e indipendentemente dallo svolgimento di un formale tentativo di conciliazione dinnanzi al consulente) o, in alternativa, di utilizzare comunque le risultanze dell'accertamento già svolto nell'ambito di

un eventuale successivo giudizio di merito avente ad oggetto l'azione di responsabilità sanitaria.

Segnala che l'articolo 3, composto di un comma unico, apporta alcune modifiche in materia di iscrizione, formazione e revisione dell'albo dei consulenti tecnici al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

In particolare, la lettera *a*) sostituisce l'articolo 13 delle disposizioni attuative, relativo all'albo dei consulenti tecnici, al fine di prevedere che, all'interno della categoria medico-chirurgica, siano indicati per ciascun iscritto la specializzazione maturata nonché, in sede di revisione degli albi, il numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Si dispone inoltre che tale albo sia revisionato con cadenza almeno triennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti in discipline specialistiche sanitarie, tra i quali nominare i consulenti tenendo conto della materia su cui verte di volta in volta il procedimento. Come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, la necessità di operare tale differenziazione « è imposta dalla vastità e dall'elevata complessità della materia sanitaria che, se considerata nel suo complesso, richiede necessariamente di considerare le diverse competenze, la formazione specifica e l'esperienza che ciascun sanitario possiede in una specifica materia, ossia in una sottocategoria rispetto a quella generale contemplata dalla norma. » La nuova disposizione non ricomprende la categoria (di cui al numero 7 del terzo comma dell'attuale articolo 13) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense. Viene così ripristinata la versione del testo previgente alla modifica apportata dall'articolo 1, comma 34, lettera *a*), della legge 26 novembre 2021, n. 206 (delega per la riforma del processo civile), entrata in vigore a partire dal 1° maggio 2022.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 14 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile in relazione ai criteri di

formazione dell'albo. Ricorda che, ai sensi del primo comma di tale articolo 14, l'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. La modifica apportata al secondo comma dell'articolo 14 sopprime – in caso di designazione a far parte del comitato di un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio – la necessità di previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo cui appartiene il professionista stesso. Si prevede inoltre, con l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 14, la facoltà di accesso telematico all'albo in favore di giudici, personale di cancelleria ed avvocati.

La lettera *c*) interviene sull'articolo 15 delle disposizioni attuative, in materia di requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, al fine di coordinare tale disposizione con il novellato articolo 13, il quale, come anticipato, non ricomprende la categoria della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 16 delle disposizioni attuative, eliminando il certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale tra i documenti da allegare alla domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici.

La lettera *e*) modifica l'articolo 18 delle disposizioni attuative, riducendo (da quattro a tre anni) il termine entro cui il comitato procede alla revisione dell'albo, cancellando i consulenti che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione ovvero per i quali siano sorti impedimenti ad esercitare l'ufficio di consulente, sempre nell'ottica di assicurare un'adeguata e aggiornata rappresentanza di esperti nelle varie discipline.

Evidenzia, da ultimo, che l'articolo 4, formato da un solo comma, similmente a quanto effettuato in ambito civile per effetto dell'articolo 3 della proposta di legge in esame, apporta alcune modifiche alle

disposizioni attuative del codice di procedura penale, in materia di iscrizione, formazione e revisione dell'albo dei periti presso il tribunale.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 sostituisce l'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, specificando, al comma 3 del nuovo articolo 67, che gli albi relativi alla categoria « medicina e chirurgia » debbano contenere, per ciascun iscritto, l'indicazione della specializzazione e debbano essere aggiornati con cadenza almeno triennale, al fine di assicurare un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali nominare i periti tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

Conformemente, la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, novellando l'articolo 68 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, prevede che il competente comitato che tiene l'albo dei periti provveda ogni tre anni (anziché ogni due) alla revisione dell'albo (in relazione quindi a tutte le categorie di iscritti), al fine di cancellare coloro i quali abbiano perso i requisiti di iscrizione ovvero per i quali siano sorti impedimenti ad esercitare l'ufficio di perito.

Analogamente a quanto previsto per i consulenti in ambito civile, la successiva lettera *c*), con una modifica al comma 2 dell'articolo 69 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale, dispone infine che non sia più necessario includere nella richiesta di iscrizione all'albo il certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale. In conclusione, fa presente che la proposta in esame si prefigge in primo luogo di migliorare il testo della legge 8

marzo 2017, n. 24, che ha posto problemi in termini di interpretazione giurisprudenziale, dal momento che in alcuni passaggi non adotta un linguaggio processualistico. In secondo luogo, la proposta di legge è volta a introdurre alcune modifiche anche al codice di procedura civile con un obiettivo deflattivo dei procedimenti che coinvolgono strutture e personale sanitari.

Da ultimo, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il prossimo mese, chiede che possa essere svolto in maniera tempestiva un breve ciclo di audizioni, in modo da concludere l'esame in tempo per la prima settimana di giugno.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), nel ringraziare il collega Colletti per essersi fatto promotore di una riflessione sull'opportunità di intervenire sulle disposizioni in materia di responsabilità sanitaria, ricorda che sono all'esame del Consiglio di Stato alcuni decreti attuativi della legge n. 24 del 2017, dopo l'intesa raggiunta nei mesi scorsi in sede di Conferenza Stato-regioni. Ritiene opportuno attendere la conclusione di tale percorso prima di passare alla discussione sul contenuto del provvedimento in discussione, procedendo nel frattempo allo svolgimento delle audizioni.

Michela ROSTAN, *presidente*, invita i rappresentanti dei singoli gruppi parlamentari a far pervenire le richieste di audizioni da svolgere entro la giornata di venerdì 20 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 16.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 maggio 2022.

Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica

francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00753 Tondo: Sugli approfondimenti scientifici in relazione alla morte di alcuni militari in conseguenza di tumori linfatici (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	11
7-00793 Perego Di Cremnago e 7-00825 Rizzo: Sulla rivalutazione e l'adeguamento delle indennità supplementari delle Forze speciali (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

RISOLUZIONI

Giovedì 12 maggio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.

7-00753 Tondo: Sugli approfondimenti scientifici in relazione alla morte di alcuni militari in conseguenza di tumori linfatici.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 30 marzo 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il presentatore ha illustrato i contenuti dell'atto di indirizzo e che il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire nella discussione.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI osserva che la risoluzione menziona uno studio approvato e finanziato nel 2010 dal Ministero della difesa (Sicurezza, immunogenicità ed efficacia delle vaccina-

zioni nel personale militare), nell'ambito delle attività di ricerca del Comitato per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CPCM). Ricorda, quindi, che il CPCM è stato istituito con decreto del Ministro della difesa 23 novembre 2007, con compiti di studio e ricerca, inerenti, fa l'altro, proprio i vaccini.

Segnala, quindi, che lo studio ha valutato la presenza, in due gruppi di giovani militari, di eventi clinici, ematologici ed immunologici correlabili con la somministrazione, anche contemporanea, di vaccini. Al riguardo, fa presente che i risultati dello studio evidenziano che al termine del periodo in esame di nove mesi, nessuno dei parametri studiati è risultato statisticamente significativo rispetto a quelli della popolazione generale, consentendo di affermare la sicurezza delle vaccinazioni multiple relativamente allo sviluppo di malattie autoimmuni e linfoproliferative.

Sottolinea, poi, che dallo stesso studio sono stati prodotti altri quattro lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali. In particolare, nell'ultimo studio pubblicato sulla rivista *Biomedicines* il 21 dicembre 2021, sono stati rivalutati – a distanza di 5 anni – 112 soggetti dei 261 che avevano partecipato alla prima fase dello studio, al

fine di valutare la comparsa di effetti collaterali e studiare l'andamento temporale della risposta immunitaria indotta dai vaccini. Tale studio ha evidenziato l'assenza nella popolazione in esame, a distanza di 5 anni, di eventi avversi e la persistenza dell'immunità indotta dai vaccini.

Conclude evidenziando che lo studio è stato condotto da una collaborazione tra la Sanità militare con istituzioni scientifiche di riferimento in ambito civile.

Ciò premesso, ritiene che il primo impegno rappresentato nell'atto di indirizzo possa essere accolto, essendo interesse primario del Dicastero perseguire la piena conoscenza, da un punto di vista scientifico, di tutti gli eventi clinici correlabili con la somministrazione dei vaccini.

Quanto, invece, al secondo e ultimo impegno, ritiene che possa essere accolto qualora riformulato nel senso di impegnare il Governo a confermare la piena validità dell'approccio scientifico utilizzato, con riferimento agli obiettivi dello studio e alla casistica esaminata, promuovendo ogni possibile azione per consentire di conformare gli aspetti risarcitori alle risultanze dello stesso.

Renzo TONDO (M-NCI-USEI-R-AC) ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata disamina, sottolineando tuttavia l'insoddisfazione per le risposte finora ricevute dal Ministero della salute. Si riserva, quindi, di valutare la riformulazione proposta al secondo impegno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00793 Perego Di Cremnago e 7-00825 Rizzo: Sulla rivalutazione e l'adeguamento delle indennità supplementari delle Forze speciali.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 26 aprile 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire le informazioni richieste nel prosieguo del dibattito. Ringrazia, quindi, l'onorevole Perego di Cremnago per avere inteso riformulare, in quella stessa seduta, il suo atto di indirizzo, inserendo alcuni elementi presenti in altre risoluzioni già approvate dalla Commissione e che riprendono alcuni passaggi di quella a sua prima firma in discussione.

In particolare, sottolinea come oltre a rilevare i necessari equilibri che devono essere mantenuti a favore del personale delle Forze speciali, gioverebbe in modo particolare prevedere, per la categoria, il meccanismo del trascinarsi dell'indennità.

Auspica, dunque, che tale processo possa essere portato a compimento, anche grazie all'accoglimento delle risoluzioni in esame.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ringrazia, a sua volta, il presidente per il lavoro svolto a favore delle Forze speciali. Fa presente, quindi, che la riformulazione ha voluto tenere conto del lavoro finora svolto in Commissione e sottolinea l'importanza di affrontare in maniera sistemica il tema delle indennità supplementari.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI precisa, preliminarmente, che il tavolo tecnico volto ad approfondire i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, è operativo, anche se ha temporaneamente sospeso i suoi lavori, che riprenderanno dal mese di giugno.

Osserva, quindi, che il Ministero della difesa ha da sempre posto una particolare attenzione alla valorizzazione del personale delle Forze speciali, atteso l'indiscusso riconoscimento delle professionalità dello stesso e le complesse attività svolte, che richiedono capacità tecniche, professionali, intellettuali, caratteriali e morali di altissimo livello e possedute da pochi elementi.

In tale ottica, con riguardo agli impegni assunti in materia di trascinarsi delle

indennità supplementari concesse al personale delle Forze speciali, atteso che tale riconoscimento non possa limitarsi alla sola introduzione di maggiori benefici economici – che peraltro determinerebbe una possibile alterazione degli equilibri posti a fondamento della normativa in materia di indennità operative – ma debba riguardare anche aspetti legali, previdenziali, assistenziali e relativi all’impiego, fa presente che lo Stato Maggiore della Difesa ha recentemente avviato un approfondimento complessivo, inerente alle citate componenti e rivolto a tutto il comparto delle Forze speciali.

Prospetta, dunque, l’opportunità di un rinvio, riservandosi di fornire gli ulteriori elementi di discussione in un successivo momento.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ritiene che una riflessione sulla rimodulazione delle indennità supplementari delle

Forze speciali vada comunque fatta, anche in considerazione degli insignificanti aumenti recentemente stabiliti per la categoria degli incursori. Evidenzia come questo renderebbe più appetibile l’attività nelle Forze speciali, favorendo il reclutamento nelle categorie oramai in sofferenza. Ringrazia, comunque, il Governo per l’attenzione rivolta alle questioni evidenziate nelle risoluzioni in esame e auspica che si possa ancora lavorare proficuamente.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 11.15.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le votazioni delle proposte emendative presentate, alcune delle quali sono state accantonate.

Fa presente che l'emendamento Bagnasco 1.24 è stato sottoscritto dalla deputata Rostan.

Fa, altresì, presente che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Panizzut 1.66 e gli identici emendamenti Bond 1.29, 1.55 della relatrice e Lorenzin 1.88.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Boldi, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative accantonate.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative accantonate nella seduta precedente, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bond 1.15, Lorenzin 1.86 e Bellucci 1.163 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.52, identico ai precedenti. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Noja 1.41, a condizione che sia riformulato in termini identici a quelli dei precedenti emendamenti ovvero eliminando la parte consequenziale.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Lisa NOJA (IV) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.41 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bond 1.15, Lorenzin 1.86, 1.52 della relatrice, Bellucci 1.163 e Noja 1.41 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bagnasco 1.22, Paolin 1.58, Ferro 1.176 e Bologna 1.177.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bagnasco 1.22, Paolin 1.58, Ferro 1.176 e Bologna 1.177 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, propone di mantenere l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti alla lettera *d*) del comma 1, al fine di poter svolgere un supplemento di istruttoria rispetto ad essi, anche attraverso l'interlocuzione con il Governo.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento avanzata dalla relatrice.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Baldini 1.39, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Lisa NOJA (IV) sottoscrive l'emendamento Baldini 1.39 e ne accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice.

Fabiola BOLOGNA (CI) sottoscrive l'emendamento Baldini 1.39, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Baldini 1.39 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro degli emendamenti Ianaro 1.100 e Ruggiero 1.141, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Angela IANARO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.100.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel ritirare l'emendamento Ruggiero 1.141, di cui è cofirmataria, intende comunque porre l'attenzione sulla necessità di individuare soluzioni volte ad assicurare un maggior coordinamento tra regioni e Ministero della salute in materia di IRCCS.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lorenzin 1.96.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Lorenzin 1.96 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Bellucci 1.167 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.97, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Angela IANARO (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice con riferimento all'emendamento Carnevali 1.97, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.167. Approva altresì l'emendamento Carnevali 1.97 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Lorenzin 1.82.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Angela IANARO (PD) ritira l'emendamento Lorenzin 1.82, di cui è cofirmataria.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Noja 1.48 e Nappi 1.122, a condizione che per essi sia adottata una identica riformulazione nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione proposta per gli emendamenti Noja 1.48 e Nappi 1.122.

Virginia VILLANI (M5S) sottoscrive l'emendamento Nappi 1.122, come riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Noja 1.48 (*Nuova formulazione*) e Nappi 1.122 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Bologna 1.188.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Fabiola BOLOGNA (CI) ritira il proprio emendamento 1.188.

Michela ROSTAN, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, a eccezione di quelli riferiti alla lettera *d*) del comma 1, per i quali la relatrice ha chiesto che sia mantenuto l'accantonamento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12.

ALLEGATO

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

* **1.15.** Bond, Bagnasco, Mandelli, Versace, Novelli, Brambilla.

* **1.86.** Lorenzin, Siani, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

* **1.52.** La Relatrice.

* **1.163.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

* **1.41.** (Nuova formulazione) Noja.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , stabilendo inoltre che non sia prevista la verifica di compatibilità, di cui articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in caso di richiesta di trasferimento, avanzata da un IRCCS, all'interno dello stesso territorio comunale e non afferente alla rete dell'emergenza urgenza, in considerazione del fatto che gli IRCCS costituiscono un polo di attrazione a livello nazionale e internazionale, relativamente alle attività di ricerca e di sperimentazione effettuate, e pertanto contribuiscono al miglioramento generale delle prestazioni sanitarie e non di una specifica area territoriale.

** **1.22.** Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

** **1.58.** Paolin, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto, Tiramani.

** **1.176.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

** **1.177.** Bologna.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sedi secondarie aggiungere le seguenti: dotate di capacità operative di alto livello,.

1.39. (Nuova formulazione) Baldini, Noja, Bologna.

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine, le parole: nonché il trattamento economico equiparato a quello del direttore generale.

1.96. Lorenzin, Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: di diritto pubblico e aggiungere le seguenti: esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS.

1.97. (Nuova formulazione) Carnevali, De Filippo, Siani, Lorenzin, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere le seguenti: anche al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

* **1.48.** (Nuova formulazione) Noja.

* **1.122.** (Nuova formulazione) Nappi, D'Arando, Villani.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro con il Ministro degli Affari europei della Repubblica ceca, Mikuláš Bek	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 12 maggio 2022.

**Incontro con il Ministro degli Affari europei della
Repubblica ceca, Mikuláš Bek.**

L'incontro si è svolto dalle 14.10 alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	19
---	----

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME

*Giovedì 12 maggio 2022. – Coordinatore:
ENDRIZZI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.13 alle
16.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, professore Pasquale Stanzione	20
Audizione dell'Amministratore delegato di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., dottore Carlo Fuortes	20

Giovedì 12 maggio 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 9.40.

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, professore Pasquale Stanzione.

Il Comitato procede all'audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, professore Pasquale STANZIONE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e il senatore CASTIELLO (M5S).

Il professore STANZIONE ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta, sospesa alle 10.10, riprende alle 11.

Audizione dell'Amministratore delegato di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., dottore Carlo Fuortes.

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., dottore Carlo FUORTES, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S), DIENI (M5S) e VITO (FI).

Il dottore FUORTES ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 12.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	21
Audizione di Massimo Steiner, già responsabile del Servizio <i>Data Channels</i> , nell'ambito dell'Area <i>Facility Management</i> del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	21
Audizione di Fabrizio Leandri, già responsabile Area revisione interna del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.40 alle 12.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 12 maggio 2022. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 12.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv*, nonché sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di Massimo Steiner, già responsabile del Servizio *Data Channels*, nell'ambito dell'Area *Facility Management* del Monte dei Paschi di Siena.
(*Svolgimento e conclusione*).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Massimo Steiner, già responsabile del Servizio *Data Channels*, nell'ambito dell'Area *Facility Management* del Monte dei Paschi di Siena, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Massimo STEINER, *già responsabile del Servizio *Data Channels*, nell'ambito dell'Area *Facility Management* del Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S) e Valentina D'ORSO (M5S), ai quali risponde Massimo STEINER, *già responsabile del Servizio *Data Channels*, nell'ambito dell'Area *Facility Management* del Monte dei Paschi di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il dott. Massimo Steiner per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.30.

Audizione di Fabrizio Leandri, già responsabile Area revisione interna del Monte dei Paschi di Siena.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Fabrizio Leandri, già responsabile Area revisione interna del Monte dei Paschi di Siena, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Fabrizio LEANDRI, *già responsabile Area revisione interna del Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S) e Valentina D'ORSO (M5S), ai quali risponde Fabrizio LEANDRI, *già responsabile Area revisione interna del Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il dott. Fabrizio Leandri per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 Colletti (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

IV Difesa

RISOLUZIONI:

7-00753 Tondo: Sugli approfondimenti scientifici in relazione alla morte di alcuni militari in conseguenza di tumori linfatici (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	11
7-00793 Perego Di Cremnago e 7-00825 Rizzo: Sulla rivalutazione e l'adeguamento delle indennità supplementari delle Forze speciali (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro con il Ministro degli Affari europei della Repubblica ceca, Mikuláš Bek	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	19
---	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, professore Pasquale Stanzone	20
Audizione dell’Amministratore delegato di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., dottore Carlo Fuortes	20

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID
ROSSI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	21
Audizione di Massimo Steiner, già responsabile del Servizio <i>Data Channels</i> , nell’ambito dell’Area <i>Facility Management</i> del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	21
Audizione di Fabrizio Leandri, già responsabile Area revisione interna del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

